DELIBERA N. 109/2022/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

CON.SE.A S.p.A./5 S.r.l.
(GU14/125288/2019)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 13 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*", in particolare l'art. 30, e il "*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: "*Proroga dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province*

autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni".

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 106 del 25 febbraio 2021 avente per oggetto *"Assetto organizzativo del Consiglio regionale XI Legislatura"* con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del "*Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*", con decorrenza 1° marzo 2021;

VISTA l'istanza della società xxxxx, del 20/05/2019 acquisita con protocollo n. 0217180 del 20/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

"*È stato stipulato un contratto di fonia e dati al 31/5/2017 e dopo 18 mesi non abbiamo avuto nessun servizio in compenso ci è stato fatto decorrere il leasing degli apparati"*.

"In data 30/05/2017 abbiamo sottoscritto un regolare contratto fornitura servizi VOCE+DATI con la 4 TH GENERATION -ASR SRL, il contratto prevedeva che la ditta doveva fornire in tutte le ns 15 sedi di nuove linee fibra per i dati e linee voci, un contratto unico fonia voce dove gli apparati sarebbero stati acquisiti da noi a leasing".

"Massima data esecuzione del contratto 6 mesi. Passati i primi sei mesi, quindi dicembre 2017, la ditta in pratica non aveva fatto nulla, le linee non erano ancora state installate e nonostante moltissimi solleciti sia per mail che per raccomandata avevamo sempre risposte generiche".

"Intanto a dicembre 2017 partiva il leasing degli apparati router cisco che ci servivano per far funzionare le linee dati e voce, leasing previsto dal contratto. La ns reazione è stata quella di dire alla ditta 4th generation non abbiamo nulla ancora fermate il leasing oppure accollatevi il costo almeno fino a quando non parte il contratto".

"Abbiamo emesso una prima fattura dello stesso valore della fattura del leasing che ci è stata pagata (3.315,96 euro), la periodicità del leasing è trimestrale".

"Finalmente dopo diversi mesi a fine aprile 2018 sembrava tutto a posto ma al momento della prova delle sole linee dati ancora non funzionavano molte cose. Abbiamo rimandato di nuovo tutto facendo presente che per la peculiarità della ns azienda non potevamo fare altre prove fino al mese di settembre perché avevamo scadenze importantissime fiscali e non potevamo rischiare fermi di linee dati e

telefoniche, oltre tutto abbiamo potuto constatare in questi mesi la scarsa professionalità e serietà della 4TH GENERATION".

"Passano i mesi e siamo arrivati a Novembre 2018 dove invitiamo la ditta per l'ultima volta a finire il lavoro, anche questa prova finiva in non nulla di fatto e quindi a metà dicembre decidevamo di disdire definitivamente il contratto".

"Il problema ns oltre che i ritardi che questa cosa ci ha creato e i disservizi che abbiamo subito per non aver migrato linee ADSL a linee di FIBRA è che il leasing è iniziato a decorrere e che noi abbiamo sempre dovuto regolarmente pagare perché intestato a ns nome, abbiamo sempre emesso fattura alla ditta in questione ma non ci sono state pagate".

"Siamo quindi a chiedere che la ditta 4TH GENERATION si accolli tutto il costo del leasing per un importo totale di 53.100,00 euro in quanto gli apparati non sono mai entrati in funzione il contratto non è stato assolto e noi non c'è ne facciamo di nulla in quanto gli apparati sono legati al progetto della 4TH GENERATION".

"*Inoltre siamo a chiedere gli oneri accessori di leasing pari a 3.510,00 euro totali presenti nelle varie fatture. Facciamo presente che abbiamo una quantità di materiale di sollecito richiesta spiegazioni mail raccomandate etc.. di centinaia di fogli. La ditta in questione poi da Dicembre 2018 non si è fatta più sentire nonostante pec e raccomandate inviate dal ns legale*".

Con comunicazione a mezzo raccomandata A/R del 28 dicembre 2018, tramite il legale di fiducia, inoltrava alla società 3Ar S.r.l (che riceveva detta missiva in data 2 gennaio 2019), una diffida ad ottemperare al "*contratto firmato il 30/5/17 per la fornitura di servizi di telecomunicazione*." E nello specifico rappresentava che: "*ai solleciti di xxxxx sono seguiti da parte vostra infruttuosi tentativi di adempiere ed in ultimo anche in data 30 novembre 2018. Anche in tale ultimo giorno non siete riusciti ad adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte e, quindi, xxxxx con la presente è a comunicarvi che il contratto suindicato deve ritenersi risolto per vostro grave e ripetuto inadempimento tanto che ad oggi non avete eseguito alcuna prestazione. In ragione di quanto sopra, xxxxx vi invita a restituire l'importo già corrisposto di € 16.579,80 quali rate del leasing stipulato per gli apparati router e a corrisponderle l'intero ad oggi ancora dovuto alla società di leasing di € 46.423,44 per un totale di € 63.003$_5$24 entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente e si riserva di chiedervi il pagamento di ogni e qualsiasi danno subito per vostro fatto e colpa, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i maggiori costi sostenuti con Fastweb e la spesa dei tecnici*".

In base a tali premesse l'istante ha quantificato le sue richieste nella somma di complessivi euro 53.100,00 ed ha chiesto:

i) "che la ditta 4TH GENERATION si accolli tutto il costo del leasing per un importo totale di 53.100,00 euro in quanto gli apparati non sono mai entrati in funzione il contratto non è stato assolto e noi non c'è ne facciamo di nulla in quanto gli apparati sono legati al progetto della 4TH GENERATION";

ii) "gli oneri accessori di leasing pari a 3.510,00 euro totali presenti nelle varie fatture".

2. La posizione dell'operatore.

La società 5 S.r.l. non ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, alcuna una memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

L'istante lamenta la mancata esecuzione del contratto stipulato con la società 4 TH GENERATION -ASR SRL e in relazione a ciò richiede che questa si accolli il costo del leasing e degli oneri accessori ad esso collegati.

In via generale si deve evidenziare che l'articolo 2 del vigente "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito, per brevità, Regolamento) prevedendo espressamente che "*è rimessa alla competenza dell'Autorità la risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti ed operatori inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi*" ha inteso delimitare l'ambito oggettivo delle controversie soggette a detta disciplina in quanto connesse allo specifico rapporto intercorrente tra l'utente e l'operatore, escludendo da tale ambito quelle che potrebbero insorgere tra le stesse parti, ma al di fuori del medesimo rapporto contrattuale. (*c.fra* Delibera n. 127/10/CIR).

In tal senso, la richiesta della parte istante relativa a far accollare i costi del leasing e degli oneri accessori ad esso collegati alla società 4 TH GENERATION -ASR SRL, esula dall'ambito di applicazione del citato articolo 2 del Regolamento, e dunque la relativa istanza non può essere valutata in questa sede.

Si rammenta che la competenza del Corecom ai sensi dell'art. 20, comma 4, del citato Regolamento, ha carattere vincolato ad eventuali rimborsi/indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità e che tra l'altro, le domande della società istante, alludendo a richieste risarcitorie, esulano dalle competenze dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana rigetta l'istanza presentata da xxxx nei confronti di 5 S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 13 luglio 2022

Il Segretario	Il Presidente
Cinzia Guerrini	*Enzo Brogi*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)